

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Tammaro Maiello	Presidente
dott. Giovani Comite	Consigliere
dott. Marco Fratini	Consigliere
dott.ssa Carola Corrado	Primo referendario relatore
dott.ssa Flavia D'Oro	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60272** del registro di segreteria, promosso da:

XXXXXXX XXXXX, C.F. xxxxxxxxxxxxxx, nata ad xxxxxxxx il

x/x/xx e residente in x x x x x x x x x x (xx), Via x x x x n. x,

rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dall'Avv. Marina

Pace, C.F. PCAMRN68T57H501O, presso il cui studio, sito in Roma alla Via

Oderisi da Gubbio n. 62, è elettivamente domiciliata, con indirizzo pec

pacemarina@legalmail.it e/o numero di fax 06.55368967;

-appellante-

contro

INPS, (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande

n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

-appellato-

avverso

la sentenza n. 97/2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per l'Abruzzo del 22.07.2022;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Ritenuto in

F A T T O

1. La Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per l'Abruzzo con la sentenza n. 97/2022 del 22.07.2022 dichiarava inammissibile il ricorso proposto in primo grado dalla sig.ra Xxxxx Xxxxx volto ad ottenere la declaratoria di un grado di invalidità civile, sin dalla domanda amministrativa, ovvero anche con decorrenza successiva, in misura non inferiore al 75% ai fini dell'ottenimento del diritto-beneficio di cui all'art. 80, comma 3, L. 23.12.2000, n. 388, con conseguente condanna dell'INPS alla rivalutazione della posizione, nonché alle spese di lite, con richiesta in via istruttoria, di consulenza tecnica d'ufficio, onde accertare la sua invalidità pari o superiore al 75% necessaria ai fini del beneficio invocato.

La sig. Xxxxx aveva inoltrato ad INPS in data 15.10.2020 la domanda amministrativa per il riconoscimento della sua invalidità al fine di ottenere il diritto a tutti i benefici economici correlati e a quelli assistenziali, contribuzione figurativa, esenzioni e tutto quanto ivi previsto dalla L. n. 118/71 e L. n. 388/2000, nonché, l'accertamento quale portatrice di handicap con connotazione di gravità.

Sottoposta a visita davanti alla Commissione di prima istanza otteneva però un riconoscimento di invalidità pari al 67 %.

Pertanto, proponeva ricorso innanzi al giudice del lavoro, che rispetto alle

varie domande proposte dalla sig. Xxxxx, con provvedimento del 09.11.2021 dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice adito per la sola domanda relativa all'accertamento sanitario della contribuzione figurativa come da orientamento della Cass. Sez. Unite 12903/2021, concedendo termine di giorni 30 per la riassunzione della causa innanzi alla Corte dei conti; dichiarava inammissibile la domanda volta ad accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per l'esenzione del ticket sanitario; formulava al CTU nominato i quesiti per verificare la sussistenza dei requisiti medico-sanitari in relazione alla domanda in ordine alla riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%.

Riassunto il giudizio innanzi alla sezione territoriale della Corte dei conti per l'Abruzzo, il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di interesse, sul presupposto che la ricorrente non aveva allo stato diritto al trattamento pensionistico e non aveva presentato e non poteva presentare domanda di pensione.

Richiamava giurisprudenza di Cassazione, secondo la quale l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Solo in casi eccezionali, predeterminati per legge, possono essere accertati dei fatti separatamente dal diritto che l'interessato pretende di fondare su di essi.

Nella sentenza impugnata si affermava che non sono proponibili azioni

autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti, ma che costituiscono elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, che nella sua interezza può essere oggetto di accertamento giudiziario.

Il beneficio di cui all'art. 80, comma 3 della legge n. 388/2000 è, strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini, e solo in sede di domanda di pensione, mentre il mero riconoscimento della invalidità superiore al 74%, poiché da solo considerato non comporta il riconoscimento di alcun diritto.

Pertanto, pur ritenendo sussistente la giurisdizione contabile in materia, in considerazione del fatto che il beneficio richiesto consiste nella concessione di una contribuzione figurativa e, quindi, è funzionale alla determinazione della sussistenza o della misura del diritto alla pensione, il giudice di primo grado affermava che, in assenza di alcuna domanda di pensionamento, in occasione della quale l'interessato fa valere il suo preteso diritto al computo privilegiato del periodo di servizio, la mera domanda di riconoscimento della invalidità necessaria a tale diritto è inammissibile per carenza di interesse, come da giurisprudenza richiamata.

2. Era proposto appello dalla sig. Xxxxx avverso la sentenza sopra citata, nel quale innanzitutto ripercorreva i fatti oggetto di causa.

Il motivo d'appello era rubricato *“In ordine alla ritenuta inammissibilità del ricorso per supposta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.”*.

Con tale gravame era censurata la sentenza che si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza maggioritaria, affermando che nell'ambito della giurisdizione contabile rientrerebbero le azioni di mero accertamento in ordine alle

condizioni che la legge richiede ai fini del diritto a pensione o delle altre questioni ad essa funzionali.

Nel caso di specie riteneva l'appellante che l'art. 80, co.3, l. 388/2000, in combinato disposto con la legge n. 118/71, permetterebbe ai soli invalidi di poter ottenere due mesi di contribuzione figurativa, sino ad un limite massimo di cinque anni, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto e, quindi, presupposti per il beneficio invocato sarebbero: il riconoscimento dello stato di invalido civile in misura pari o superiore al 75% e lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Si tratterebbe così di un diritto da acquisire in costanza di lavoro, per far sì che in epoca successiva si possa ottenere un montante di contributi più elevato che consenta al lavoratore di andare qualche mese prima in pensione, quando avrà maturato tutti gli anni di servizio e l'età pensionabile.

Ed ancora, si tratterebbe di un beneficio consistente in una copertura previdenziale "*fittizia*" e aggiuntiva (2 mesi con il limite massimo di 5 anni), per periodi di servizio effettivamente svolti dal lavoratore in possesso del requisito sanitario richiesto *ex lege*, che non comporta nessun esborso economico da parte del lavoratore o del datore di lavoro, ma incrementa l'anzianità contributiva in costanza di lavoro.

L'accertamento della invalidità richiesto costituirebbe il presupposto logico e necessario perché possa nascere in capo all'appellante il diritto di vedersi accreditati due mesi di contribuzione figurativa, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, come previsto dalla legge 388/2000. A tal riguardo era presentata domanda in via amministrativa.

Inoltre, l'appellante faceva presente che al momento della pensione si

presupponeva l'invalidità e tale stato dovesse essere preventivamente accertato, da qui l'evidente interesse ad agire innanzi al giudice contabile per veder accertato e riconosciuto il proprio stato di invalidità, impugnando il verbale amministrativo che riconosceva un'invalidità solo del 67%.

Evidenziava infine l'appellante che nel giudizio innanzi al Tribunale di Avezzano, il CTU nominato nella propria relazione aveva ritenuto esservi un'invalidità dell'85%.

In conclusione, l'appellante chiedeva a questo giudice d'appello di:

«riformare la sentenza n. 97/2022, resa inter partes dalla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo, Dott. Stefano Grossi, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate con il ricorso del 25/11/2021, che di seguito si riportano:

- *“Voglia la S.V., previo accertamento che lo stato della Sig.ra Xxxxx Xxxxxx è quello di invalida con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 75%, dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere, per tutti gli anni di lavoro effettivamente svolto la maturazione della contribuzione figurativa ex art. 80 comma 3 legge n. 388 del 2000, a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia;*
- *e per l'effetto condannare l'INPS all'accredito della contribuzione figurativa dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia.*

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario».

3. All'udienza del 10 luglio 2024 nessuno era presente e, rilevata l'assenza di

documentazione attestante l'avvenuta notifica dell'appello e del dfu, la trattazione del giudizio era rinviata all'udienza del 7 febbraio 2025 con onere dell'appellante a provvedere alla notifica.

4. All'udienza del 7 febbraio 2025 nessuno compariva.

Considerato in

DIRITTO

1. Innanzitutto nel presente giudizio occorre verificare l'ammissibilità dell'appello proposto.

In considerazione del fatto che emergeva come causa di inammissibilità, quella prevista dall'art. 190, comma 3, c.g.c., si procede a dichiararla in modo assorbente per tale motivo.

Come osservato da giurisprudenza che qui si richiama, anche ai fini dell'art. 39 c.g.c. (sez. II Appello, n. 68/2024):

«Ai sensi dell'art. 28 c.g.c., nei giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite della Corte di conti è obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori; il successivo art.190 comma 3 c.g.c. stabilisce che l'appello deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione. Da tale previsione discende, per costante giurisprudenza (cfr. Cass. n. 17317/2020), che la citazione in appello non sottoscritta da un legale abilitato è da ritenersi inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio, essendo insanabilmente viziato il gravame prodotto da un soggetto sfornito dello ius postulandi dinanzi alla Sezione di appello adita (conforme, Sez. III app. n. 497/2023)».

Nel caso in esame, il ricorso in appello è stato sottoscritto dall'avv. Marina

Pace, che sottoscriveva altresì anche la procura. Dalle verifiche effettuate alla Segreteria della Sezione, tale avvocato non risulta iscritto nell'albo dei cassazionisti. Pertanto, in adesione ai principi espressi, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

2. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello così decide:

- dichiara inammissibile l'appello proposto;
- nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 7 febbraio 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Carola Corrado

Tammaro Maiello

(firma digitale)

(firma digitale)

DECRETO

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003,

dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, a tutela delle parti private.

Il Presidente

(Dott. Tammaro Maiello)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il ~~49/05/2025~~ leggasi 19/02/2025

Il Dirigente

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.

Roma, li ~~19/05/2025~~ leggasi 19/02/2025

Il Dirigente

F.to digitalmente